

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

LINEA D'ACQUA

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita in Torino la libera Associazione Culturale denominata LINEA D'ACQUA.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Torino, Piazza Peyron 28.

Art. 3 – Finalità e scopi associativi

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, svolge la sua attività nel settore della promozione della salute attraverso la cultura e l'arte, in tutte le sue forme, con le seguenti finalità:

1. Promuovere il benessere psico-fisico e la salute della persona attraverso l'utilizzo di esperienze artistiche;
2. promuovere, ampliare e diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle attività espressive attraverso anche avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici;
3. promuovere la cultura e la creazione artistica quali fattori di sviluppo sociale e individuale;
4. promuovere la diffusione delle attività espressive in un'ottica di accessibilità, pari opportunità, apprendimento ed educazione permanente;
5. operare in una prospettiva di multi/inter-disciplinarietà e interculturalità al fine di favorire lo scambio e i contatti tra persone, enti (pubblici e privati), associazioni e scuole di ogni ordine e grado;
6. favorire lo scambio, l'incontro, l'aggregazione di istanze artistiche volte a creare nuovi modelli di rapporti sociali, ambientali, culturali (individuo ambiente sociale paesaggio) e condivisione dei saperi;
7. favorire il dialogo tra le diverse figure professionali che intervengono nell'ambito delle terapie espressive, anche al fine di sviluppare gli studi sulla efficacia dei metodi utilizzati;

8. promuovere attività di ricerca ed approfondimento delle terapie espressive;
9. fornire strumenti alternativi alla parola per esprimere emozioni in contesti in cui queste possono essere accolte, contenute e comprese;
10. incoraggiare attraverso attività artistiche lo sviluppo di un rapporto tra uomo e ambiente che consideri la natura un bene comune;
11. L'Associazione è aperta a tutti, senza distinzione di cultura, religione, classe sociale, nazionalità, razza. L'Associazione è aconfessionale, apolitica e apartitica.

Art. 4 – Oggetto

Gli scopi di cui all'articolo precedente sono attuati tramite lo svolgimento delle seguenti attività principali:

1. progettazione e gestione di laboratori di Arte e di Arte Terapia di gruppo ed individuali, in contesti di cura quali Ospedali, Day Hospital, Comunità, RSA, Centri Diurni, Servizi Territoriali;
2. progettazione e gestione di laboratori artistici come strumenti di inclusione sociale e di scambio interculturale anche in ambiti scolastici di ogni ordine e grado;
3. ideazione, organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative culturali a livello nazionale e internazionale quali esposizioni, conferenze, convegni, seminari, laboratori, lezioni, proiezioni audio-visive, workshop, corsi di formazione, anche attraverso scambi di esperienze tra operatori;
4. ideazione, realizzazione di programmi di studio finalizzati al consolidamento e alla diffusione dell'Arte Terapia e di altre tecniche relative a psicoterapie espressive ;
5. sviluppo di collaborazioni con Enti e Istituzioni Pubbliche, organizzazioni private e no-profit, Associazioni, ONLUS, Fondazioni anche attraverso la partecipazione a organizzazioni finalizzate alla gestione di specifiche attività e a bandi o gare;
6. svolgimento di attività editoriali, creazione/gestione di siti Internet, materiale informatico ed audiovisivo finalizzati alla diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;

7. predisposizione di centri di documentazione a servizio degli associati e degli utenti e formazione di un servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'associazione;
8. raccolta e diffusione di materiali oggetto di espressioni artistiche prodotte dagli utenti (previo ottenimento di liberatoria), redazione ed edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestione dei locali e spazi per lo svolgimento dell'attività di divulgazione.
9. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione /permanente; svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un luogo di ristoro;
10. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenuti necessari e/o opportuni
11. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può accedere a Fondi di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitari.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 5 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili comunque acquisiti durante l'attività dell'Associazione;
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote annuali degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- Eventuali contributi versati dai soci che partecipano a corsi, ritiri, conferenze o altre iniziative organizzate dall'Associazione;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti all'erogazione di servizi e prestazioni.
- Il consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione (quota di iscrizione) e l'importo

della quota associativa annuale da versarsi dai soci. Detti versamenti sono fatti a fondo perduto; essi non sono quindi né rivalutabili né rimborsabili e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota di iscrizione e alla quota associativa annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.
- I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 7 – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 8 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori Contabili (ove nominati), nonché il libro Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta: le eventuali copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 10 – Soci

L'Associazione "Linea d'Acqua" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno successivamente aderito alla stessa, presentando domanda e impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione e sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

L'ammontare della quota di iscrizione e delle quote associative annuali ed il termine entro il quale queste ultime vanno versate saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee dei soci, comprese quelle che hanno all'ordine del giorno l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande che non ricevono risposta formale entro 30 giorni si considerano accolte. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. E' causa di esclusione da Socio il mancato pagamento, per un intero anno sociale, delle quote associative.

Verificata la morosità, al termine del periodo sopra indicato e solo dopo aver inutilmente sollecitato per iscritto il Socio inadempiente, concedendogli un termine non inferiore a trenta giorni per il versamento, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà darne comunicazione al socio escluso.

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'Associazione;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi comuni a quelli dell'Associazione.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione di cui all'elenco allegato;
- soci ordinari: sono quelli che hanno contribuito economicamente, in epoca successiva alla costituzione, nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo.
- soci aggregati: sono quelli che partecipano solo occasionalmente ad alcune delle attività sociali.

- soci onorari: sono quelli, proclamati tali dai presidenti in carica, che si sono particolarmente distinti nella storia dell'Associazione, per averne favorito lo sviluppo, la crescita e la conoscenza. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci.

il Consiglio Direttivo può prevedere contributi associativi annuali differenziati per le diverse categorie di soci, fermo restando l'importo della quota di iscrizione.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle iniziative e/o manifestazioni dalla stessa promosse od organizzate.

I soci fondatori, i soci ordinari ed i soci aggregati hanno uguali diritti.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci fondatori, ordinari ed aggregati sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti e gli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto per le cariche sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci (art. 12);
- Il Consiglio Direttivo (art. 13);
- Il Presidente e il Vice Presidente (art. 14);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – Assemblea dei Soci

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci fondatori, ordinari ed aggregati in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

- delibera in sede ordinaria:
 - 1) sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - 2) sul numero e sulla nomina e/o rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - 3) e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto;
- delibera in sede straordinaria:
 - 1) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - 2) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - 3) sulle delibere di trasformazione;
 - 4) sulle delibere di fusione;

5) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante convocazione con avviso sul sito web dell'Associazione o E-mail o altro mezzo di comunicazione informatica o tramite posta ordinaria almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di dicembre di ogni anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori, ordinari ed aggregati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Essa delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti ma occorre che ad essa, maggioranza degli intervenuti, concorra il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci intervenuti, con riferimento a ciascuna categoria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice Presidente scelti al proprio interno ed eventualmente un Segretario. Quest'ultimo potrà anche non essere membro del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- individuare e programmare l'attività sociale;
- compilare il bilancio consuntivo e preventivo;
- presentare all'Assemblea generale dei soci il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare le quote di iscrizione e le quote associative annuali;
- riconoscere la qualità di socio onorario;
- deliberare sull'eventuale istituzione di contributi supplementari o straordinari, necessari alla copertura delle spese connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
- assumere eventuali dipendenti determinandone le relative retribuzioni;

- compilare un eventuale regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio, sia consuntivo che preventivo, nei termini previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni sono indette con atto scritto e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno otto giorni prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso per la loro carica, salvo la corresponsione di rimborsi spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio stesso, previa documentazione e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Presidente e il Vice Presidente

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In particolare spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale di soci;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo entro il termine improrogabile di 30 giorni.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione.

Art. 15 – Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile dall'assemblea. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio e i residui di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllori cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo

Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.